

Direzione Cultura e Commercio
Settore Commercio e terziario – Tutela dei consumatori

Raccolta dei pareri regionali



Mercatini degli hobbisti

Data 27/03/2023

Protocollo 3343 /2000B

OGGETTO: Rilascio tesserino hobbisti. Riscontro a vostra richiesta di chiarimenti.

Con nota del 2/02/2023, ns prot. n. 1660 del 9/02/2023 sono stati richiesti alcuni chiarimenti in merito alle verifiche che il Comune è tenuto a effettuare al momento della richiesta di rilascio del tesserino per la vendita occasionale su area pubblica svolta nei mercatini aventi quale specializzazione il collezionismo, l'usato, l'antiquariato e l'oggettistica varia.

In particolare, è stato richiesto se il Comune sia tenuto alla verifica della corrispondenza tra timbri apposti sul tesserino degli hobbisti e le registrazioni presenti nella banca dati regionale.

Si ritiene opportuno rammentare quanto previsto dalla normativa regionale, con particolare riferimento alla legge regionale n. 28 del 12 novembre 1999 - Capo V bis "Vendite occasionali su area pubblica" e alla Deliberazione della Giunta Regionale 11 maggio 2018, n. 12-6830 avente ad oggetto "Art. 11 quinquies, comma 3 della L.R. 28/1999 s.m.i. . Criteri per lo svolgimento dell'attività di vendita occasionale nei mercatini aventi quale specializzazione il collezionismo, l'usato, l'antiquariato e l'oggettistica varia".

L'art. 11 ter della l.r. sopra richiamata disciplina i requisiti e gli adempimenti per la vendita occasionale. In particolare è disposto che:

"2. Il tesserino di cui al comma 1, lettera a) composto da 18 spazi deve essere munito di fotografia, non è cedibile o trasferibile e deve essere esposto in modo ben visibile al pubblico e agli organi di vigilanza per il controllo, in occasione di ogni partecipazione ai mercatini. Lo stesso è vidimato da ciascun comune nel quale si svolge l'attività di vendita occasionale.

2 bis. Il tesserino ha validità da un minimo di un anno, fino all'esaurimento del tesserino. La presente disposizione si applica con riferimento a tutti i tesserini rilasciati in attuazione del presente Capo.

3. I venditori occasionali, per ogni giornata di partecipazione ai mercatini, devono predisporre un elenco contenente l'indicazione dei beni, suddivisi per categorie e numerati singolarmente, che intendono porre in vendita nel corso della manifestazione. Tale elenco deve essere timbrato dal comune ove ha luogo il mercato contestualmente all'apposizione del timbro sul tesserino di cui al comma 1, lettera a). L'elenco dei beni posti in vendita deve essere conservato dal venditore, unitamente alla dichiarazione di cui al comma 1, lettera b), ed esibito agli organi di vigilanza in caso di controllo.

[...]

5. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali per mendacità delle dichiarazioni, al venditore occasionale che non rispetti le prescrizioni di cui al presente articolo è impedita la partecipazione ai mercatini, sull'intero territorio regionale, per la durata di un triennio a decorrere dall'accertamento della violazione."

Il comma 1, lettera d), dell'art. 11 quater della l.r. 28/1999 - "Adempimenti comunali", prevede, in via residuale, la competenza in capo ai Comuni ad effettuare ogni controllo di competenza sullo svolgimento dell'attività, per il rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 11 ter precitato.

Inoltre, al punto 1.3 del Capo III *“Competenze comunali”* dell'Allegato A alla D.G.R. sopra richiamata è espressamente previsto che:

“1.3 Preventivamente al rilascio del tesserino il Comune verifica sulla banca dati regionale che il soggetto richiedente non sia già in possesso di altro tesserino in corso di validità e che non gliene sia stato revocato uno nell'ultimo triennio”.

Dalla lettura della disposizione della deliberazione regionale sopra riportata si desume chiaramente che il Comune debba verificare, preventivamente al rilascio di nuovo tesserino, che il richiedente non sia già in possesso di un altro tesserino o che non gliene sia stato revocato uno negli ultimi tre anni.

Peraltro, in base al combinato disposto delle disposizioni normative succitate, si ritiene che la verifica da parte del Comune, al momento del rilascio del tesserino, non debba limitarsi a quanto espressamente previsto dalla predetta disposizione, non potendo prescindere da un controllo sulla correttezza delle informazioni contenute nel tesserino e presenti sulla banca dati regionale, informazioni che devono necessariamente coincidere. In caso di non corrispondenza delle informazioni, il Comune dovrà dunque effettuare i dovuti approfondimenti al fine di garantire l'applicazione della normativa e il rispetto dei limiti imposti dalla medesima sul numero massimo di mercatini annuali a cui un venditore occasionale può prendere parte.

Data 27/03/2023

Protocollo 00003341 /2000B

OGGETTO: Segnalazione anomalia tesserino hobbista. Riscontro a vostra nota.

Con nota dell'8/01/2023, ns prot. n. 446 del 12/01/2023, è pervenuta, per il tramite dell'URP regionale, una segnalazione relativa a presunte irregolarità a carico di un venditore occasionale partecipante ad alcuni eventi organizzati dall'associazione in indirizzo.

Al fine di dare riscontro alla segnalazione ricevuta, si procede anzitutto all'inquadramento normativo della questione:

- La legge regionale n. 28 del 12 novembre 1999 al Capo V bis "*Vendite occasionali su area pubblica*" introduce nell'ordinamento regionale specifiche disposizioni relative all'attività di vendita occasionale su area pubblica svolta nei mercati aventi quale specializzazione il collezionismo, l'usato, l'antiquariato e l'oggettistica varia, denominati nella medesima normativa "mercatini".

In particolare, al comma 1 dell'art. 11 bis è disposto che ai mercatini "*è consentita la partecipazione di soggetti che pongono in vendita, in forma occasionale, beni di modico valore, appartenenti al settore merceologico non alimentare, rientranti nella propria sfera personale o collezionati, o realizzati mediante la propria abilità creativa.*"

- La Deliberazione della Giunta Regionale 11 maggio 2018, n. 12-6830 avente ad oggetto "*Art. 11 quinquies, comma 3 della L.R. 28/1999 s.m.i. . Criteri per lo svolgimento dell'attività di vendita occasionale nei mercatini aventi quale specializzazione il collezionismo, l'usato, l'antiquariato e l'oggettistica varia.*", dà attuazione alle disposizioni contenute nella legge regionale sopra richiamata, chiarendo tra l'altro quali siano gli adempimenti in capo, rispettivamente, ai venditori occasionali, alle amministrazioni comunali e alla Regione.

Nessuna delle normative di riferimento sopra citate prevede vincoli o divieti relativamente alla facoltà di possedere più di un tesserino nell'ambito del medesimo nucleo familiare. Pertanto non risulta possibile un diniego da parte del Comune alla richiesta di rilascio di un tesserino, nel caso in cui all'interno del medesimo nucleo familiare un altro soggetto ne sia già in possesso.

Il controllo sull'attività di vendita occasionale si esercita prevalentemente, da parte degli organi competenti, al momento della partecipazione del venditore al singolo mercatino, dovendosi verificare il rispetto di tutte le prescrizioni di cui al succitato art. 11 ter, concernenti, tra l'altro, il possesso dell'elenco dei beni posti in vendita e la tipologia di beni venduti (beni appartenenti al settore merceologico non alimentare; di valore non superiore a euro centocinquanta ciascuno; rientranti nella propria sfera personale o collezionati o realizzati mediante la propria abilità). Tale verifica compete ai Comuni, ai sensi dell'art. 11 quater della L.R. di riferimento nonché dell'ultima disposizione dell'art. 1 del Capo III della D.G.R. n. 12-6830/2018.

Per quanto concerne ogni altra tipologia di controllo sulla merce venduta, sul rispetto delle normative contributive e fiscali, delle norme igienico sanitarie e di sicurezza, di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio ed ambientali, la competenza rimane in capo agli enti statali istituzionalmente preposti, ai quali sarà opportuno rivolgersi direttamente per la risoluzione delle relative problematiche.

Data 19/12/2023

Protocollo 16891 /2000B

**OGGETTO: Quesito inerente lo svolgimento dell'attività di vendita occasionale (hobbista).
Riscontro.**

Con nota ns prot. n. 15767 del 29/11/2023, è pervenuto allo scrivente Settore un quesito inerente lo svolgimento dell'attività di vendita occasionale (hobbista). In particolare, il quesito ha ad oggetto la documentazione da compilare per poter partecipare ad un mercatino in qualità di hobbista.

Preliminarmente, si riporta quanto comunicato in premessa dalla richiedente: "sono una collaboratrice occasionale, non dipendente della casa Editrice X, pertanto promuovo e vendo i libri esclusivamente per conto mio".

La richiedente ha inoltre evidenziato di aver richiesto al proprio Comune di residenza il tesserino da hobbista per poter partecipare al mercatino di Natale, ma che tale richiesta è stata respinta dal Comune.

Quanto riportato in premessa dalla richiedente era peraltro emerso dagli intercorsi telefonici che hanno preceduto la presentazione del quesito.

In primis, si dà riscontro alla domanda inerente la documentazione da compilare per poter partecipare ad un mercatino in qualità di hobbista, richiamandosi il Capo II, punto 1 della D.G.R. 11 maggio 2018 n. 12-6830. Tale norma prevede che, ai fini dell'esercizio dell'attività di vendita occasionale nei mercatini, è necessario richiedere il rilascio di apposito tesserino al comune di residenza o, in caso di hobbista proveniente da altra Regione, al comune dove si svolge il primo mercatino a cui il venditore occasionale intende partecipare. Tale richiesta, soggetta a bollo, deve contenere le generalità dell'interessato, la dichiarazione ex art. 46 del D.P.R. 445/2000 relativa al possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 71 del D.Lgs. 59/2010 nonché la dichiarazione ex art. 47 del D.P.R. 445/2000 attestante:

- la condizione di venditore occasionale;
- di non essere in possesso di altro tesserino per la vendita occasionale sul territorio regionale in corso di validità;
- che non sussistono per l'ultimo triennio, nei propri confronti, procedimenti di revoca di un precedente tesserino.

Alla richiesta deve altresì essere allegata almeno una foto tessera recente del richiedente.

Il punto 3 del precitato Capo II prevede inoltre che *"il venditore occasionale, per poter partecipare al mercatino, deve, entro i termini previsti dalla normativa locale, inviare al Comune di svolgimento, o al soggetto delegato o al soggetto proponente, apposita manifestazione di interesse, nella quale dovrà indicare le categorie dei beni che intende porre in vendita.*

Il Comune, o il soggetto delegato o il soggetto proponente, rende nota agli interessati, nelle forme ritenute opportune, l'ammissione al mercatino o l'eventuale esclusione.

Per ogni singola partecipazione al mercatino, il venditore occasionale dovrà predisporre un elenco dei beni posti in vendita, suddivisi per categoria e numerati".

Con riferimento agli adempimenti previsti per la partecipazione ai mercatini in qualità di hobbista, si

rimanda peraltro alla normativa comunale in materia.

Stante quanto sopra riportato, considerato che nelle premesse del quesito la richiedente fa riferimento ad un rapporto di collaborazione occasionale con una casa editrice, sebbene non vengano forniti ulteriori dettagli relativamente al predetto rapporto e sebbene dal medesimo quesito non emerga la tipologia di merce che la richiedente intenderebbe vendere durante il mercatino, si ritiene opportuno richiamare le disposizioni di cui alla già citata D.G.R. 11 maggio 2018 n. 12-6830 e, in particolare, al Capo I, punto 4 della medesima deliberazione.

Tale norma prevede infatti che l'attività di vendita occasionale nell'ambito dei mercatini possa avere ad oggetto beni appartenenti al settore merceologico non alimentare, rientranti nella sfera personale del rivenditore o collezionati o realizzati mediante la sua abilità, come peraltro disposto a monte dall'art. 11 *bis* della Legge regionale 12 novembre 1999, n. 28. La predetta norma precisa inoltre che **“ai mercatini possono partecipare gli operatori professionali, in qualità di privati e non come impresa, a titolo di venditori occasionali, purché non vendano beni oggetto della propria attività professionale”**.

Pertanto, in presenza di un vincolo contrattuale avente ad oggetto la rivendita di una determinata tipologia merceologica di beni, non è di regola consentito vendere quegli stessi beni nell'ambito dell'esercizio dell'attività di vendita occasionale (hobbista) all'interno dei mercatini.

Data 26/09/2023

Protocollo 12436 /2000B

OGGETTO: Regolamento per lo svolgimento dell'attività di vendita occasionale nei mercatini aventi quale specializzazione il collezionismo, l'usato, l'antiquariato e l'oggettistica varia. Riscontro a vostra richiesta di informazioni.

Con nota ns. prot. n. 11060 del 30/08/2023 è pervenuta presso il Settore scrivente una richiesta di parere in merito alla D.G.R. n. 12-6830 dell'11 maggio 2018 in materia di vendita occasionale nei mercatini aventi quale specializzazione il collezionismo, l'usato, l'antiquariato e l'oggettistica varia. In particolare è stato richiesto se:

“1. la Deliberazione della Giunta Regionale 6 novembre 2020, n. 28-2218 ha trovato piena applicazione, rispetto alla sospensione degli effetti della medesima disposta con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2-2301 del 18 novembre 2020;

2. la fattispecie degli Operatori del Proprio Ingegno (O.P.I.) è da ritenersi esclusa dalla disciplinare regionale relativa alla vendita occasionale, ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 11 maggio 2018, n. 12-6830, capo I, paragrafo 1.2, lett. a).”

Con particolare riferimento al primo quesito si evidenzia quanto segue.

Come rammentato dal Comune, la D.G.R. n. 28-2218 del novembre 2020, in ottemperanza all'ordine del giorno del Consiglio regionale n. 3 del 22 luglio 2019, stabiliva l'eliminazione della lettera b), punto 1.2, punto 1, Capo I dell'Allegato A alla D.G.R. n. 12-6830 del 11 maggio 201, prevedendo altresì che gli effetti di tale deliberazione avrebbero trovato applicazione a partire dal 23 novembre 2020.

Successivamente, con D.G.R. n. 2-2301 del 18 novembre 2020, tali effetti sono stati sospesi e pertanto ad oggi risulta pienamente operante la D.G.R. n. 12-6830 dell'11 maggio 2018 in tutte le sue disposizioni.

Con riferimento invece al quesito sui c.d. O.P.I. (Operatori del Proprio Ingegno), a titolo collaborativo e senza pretesa di esaustività, trattandosi di materia non rientrante nelle competenze regionali, in quanto afferente all'ordinamento civile dello Stato, si evidenzia quanto segue.

Come noto, la Legge regionale 31 ottobre 2017 n. 16 recante “*Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2017*”, che ha modificato la Legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 “*Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte*” introducendovi il Capo V bis (Vendite occasionali su area pubblica), ha introdotto, nell'ambito della Regione Piemonte, la disciplina delle vendite occasionali su area pubblica.

Nello specifico la D.G.R. n. 12-6830 dell'11 maggio 2018, assunta in attuazione della novella legislativa, nel disciplinare la figura del cosiddetto hobbista, ha, in particolare, definito l'ambito di applicazione della normativa prevedendo alcuni casi di esclusione dalla medesima fra i quali, in particolare “**... l'attività svolta da chi vende o espone per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico, secondo quanto previsto dall'art. 4, c. 2 lett. h) del D.Lgs. 114/98 s.m.i.**”.

Proprio a causa di questa esclusione, il fenomeno della vendita effettuata dai cosiddetti OPI, lungi dall'essere rientrato nelle vie ordinarie delle vendite occasionali, ora disciplinate con dovizia di particolari dalla normativa regionale, si sta ora affermando quale canale di vendita parallelo, idoneo, per le sue crescenti proporzioni, ad indurre criticità applicative oltre che possibili distorsioni delle dinamiche concorrenziali. Infatti:

1. se, da un lato, coloro che vendono oggetti frutto della propria abilità sono considerati "hobbisti" e ricadono nella nuova disciplina, sempre che la vendita dagli stessi effettuata sia svolta in modo occasionale, perché in caso contrario, gli stessi sarebbero, per lo più, qualificabili come artigiani, 2. dall'altro lato coloro che vendono le proprie opere d'arte o dell'ingegno creativo sono esclusi dalla medesima.

Quindi si pone il problema di quando il "guizzo della creatività" renda diversi i secondi dai primi, giustificandone l'esclusione dalle norme di comparto.

In proposito non risulta sussistere né nelle fonti normative di rango nazionale, né nelle pronunce giurisprudenziali, una definizione sostanziale di opera d'arte e dell'ingegno creativo.

Per contro esistono alcune indicazioni interpretative che lasciano all'interprete in sede locale ampi margini di incertezza/discrezionalità.

Si richiamano in proposito le indicazioni fornite dal Ministero dello Sviluppo Economico, in una nota di risposta (prot. n. 154074 del 9/7/2012) ad un quesito della Regione Piemonte, secondo le quali non sembrerebbe possibile considerare come opera dell'ingegno creativo ogni attività che presenti i caratteri dell'artigianato, anche artistico.

Tenuto conto pertanto che tali opere dell'ingegno creativo presentano caratteristiche spesso analoghe a quelle dei prodotti di artigianato, il Mise, con risoluzione n. 224879 del 5 novembre 2015, ha fornito le seguenti, ulteriori, precisazioni:

"L'attività artigianale è disciplinata dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, che stabilisce requisiti e modalità di esercizio.

In particolare l'articolo 4, primo comma, lettera c), dispone che i settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali e dell'abbigliamento su misura siano individuati con decreto del Presidente della Repubblica.

Nell'allegato al D.P.R. 25 maggio 2001, n. 288 sono individuate, infatti, a titolo esemplificativo, quelle attività artigianali, definite alle lettere a), b) e c) del primo comma del citato D.P.R., che rientrano nei citati settori (ad esempio: decorazione del cuoio, lavori di addobbi e apparato, decorazione artistica di stoffe, fabbricazione di modelli in carta e cartone, etc.).

Ne consegue che le attività indicate nel citato allegato, in quanto attività artigianali, non possono essere considerate anche come opere dell'ingegno creativo.

Il soggetto che intende svolgere l'attività di vendita di tali produzioni, pertanto, deve essere iscritto all'albo delle imprese artigiane, essendo così legittimato a vendere nei locali di produzione o in quelli ad essi adiacenti; se intende venderle in forma itinerante o su posteggio dato in concessione il medesimo soggetto dovrà sottostare alle regole del commercio su area pubblica nonché alla concessione di suolo pubblico, quando necessario.

La scrivente osserva, comunque, che potrebbe verificarsi la circostanza che una produzione artigianale possa rappresentare un'opera dell'ingegno a carattere creativo: in questo caso, però, dovremmo essere in presenza di una creazione originale e oggettivamente tale rispetto ad opere dello stesso genere.

Stante quanto sopra, ad avviso della scrivente, non è possibile valutare in modo generale quando una creazione artigianale sia inquadrabile quale opera di ingegno creativo.

Ciò significa che il giudizio sulla connotazione dell'opera, se cioè essa sia originale e creativa e dunque appartenente "all'ingegno" dell'autore, è riservato alla competenza valutativa dell'organo istituzionale, al quale spetterà accertare la sussistenza dei caratteri giuridici fondamentali di opera dell'ingegno".

Dal canto suo, la **Corte di Cassazione**, con la **sentenza n. 5089 del 2004**, ha fornito un'interpretazione del requisito dell'originalità richiesto dall'articolo 2 della legge 22 aprile 1941, n. 633 sulla protezione del diritto d'autore nel senso che "per il diritto d'autore non è richiesto che l'opera rappresenti il risultato di un'attività inventiva di una persona esperta del ramo e nemmeno

che l'oggetto della tutela sia nuovo in senso assoluto, ma è sufficiente "la sussistenza di un atto creativo, seppur minimo, suscettibile di estrinsecazione nel mondo esteriore; con la conseguenza che la creatività non può essere esclusa soltanto perché l'opera consista in idee e nozioni semplici, comprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia".

All'opera dell'ingegno fa espresso riferimento il **codice civile** che, all'**art. 2575**, dispone, in merito al **diritto d'autore**: "Formano oggetto del diritto di autore le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione": pertanto con l'espressione "Opere dell'ingegno" ci si riferisce a quei beni immateriali che consistono in creazioni dell'intelletto umano che presentino le caratteristiche della creatività, concretezza di espressione e appartenenza ad uno dei settori della produzione intellettuale espressamente considerati dalla legge (opere musicali, cinematografiche, software, ...).

Gli approfondimenti effettuati in questa sede portano per lo più, in ogni caso, alla disciplina della tutela del diritto d'autore prevista dalla legge n. 633 del 22 aprile 1941 (Articoli correlati a "Opere dell'ingegno" - Art. 117 Costituzione - Art. 2575 Codice civile - Oggetto del diritto - Art. 108 ter Legge fallimentare - Modalità della vendita di diritti sulle opere dell'ingegno; sulle invenzioni industriali; sui marchi.) la quale rappresenta un punto di partenza per delineare quelle attività escluse dalla normativa sul commercio. Secondo tale disciplina, la quale si riferisce non solo all'opera d'arte, ma anche alla realizzazione dell'intelletto che abbia il requisito intrinseco del carattere creativo, quest'ultimo, inteso come novità in riferimento alle preesistenti creazioni, anche se di genere diverso, e originalità rispetto al contributo dell'autore, l'opera dell'ingegno dovrà essere costituita esclusivamente da elementi di non facile riproducibilità in modo seriale e su larga scala.

Secondo la legge sul diritto d'autore le opere dell'ingegno sono espressioni di carattere creativo del lavoro intellettuale appartenenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. (art. 1)

Accanto al diritto d'autore il **marchio** costituisce un'altra forma di tutela dei diritti della proprietà intellettuale consistente in un "segno" utilizzato per contraddistinguere i propri prodotti/servizi da quelli degli altri. Costituisce quindi una risorsa preziosa, da tutelare e valorizzare.

Infine il **brevetto** tutela e valorizza un'innovazione tecnica, ovvero un prodotto o un processo che fornisce una nuova soluzione a un determinato problema tecnico. È un titolo in forza del quale viene conferito un monopolio temporaneo di sfruttamento sull'oggetto del brevetto stesso, consistente nel diritto esclusivo di realizzarlo, di disporne e di farne un uso commerciale, vietando tali attività ad altri soggetti non autorizzati.

Le accennate forme di tutela della proprietà intellettuale (diritto d'autore, marchio, brevetto) attivabili previa richiesta al MISE -ufficio marchi e brevetti- tramite la CCIAA, hanno l'effetto principale di proteggere il prodotto da contraffazioni, imitazioni, plagio...

Un effetto conseguente è peraltro, anche e necessariamente, quello di consentire al suo titolare la spendita del carattere di originalità e unicità della sua "creazione" nel caso ciò sia necessario per poter fruire di vantaggi di qualsivoglia natura (ad es. esclusione dalle norme del commercio). La prova più agevole, stante la mancanza di definizione normativa, e di indicatori codificati o oggettivamente rilevabili, sarà data proprio dall'aver ottenuto il riconoscimento mediante le tre forme di tutela codificate.

Sulla base delle considerazioni che precedono si potrebbe ritenere, in assenza di una definizione sostanziale delle opere d'arte e dell'ingegno, e, conseguentemente, degli OPI, che il principale criterio distintivo sia proprio da ricondurre alle suddette forme codificate di tutela dei diritti della proprietà intellettuale: tale criterio appare infatti, allo stato attuale della normativa e degli sviluppi interpretativi, come il più idoneo ad evitare che l'attribuzione della qualificazione in senso oggettivo e soggettivo, sia affidata a valutazioni in sede locale, fatalmente inadeguate, sia per i limiti connessi all'ambito territoriale di competenza sia per la presumibile mancanza delle competenze tecnico artistiche, a discernere le caratteristiche sostanziali delle "creazioni" oggetto di valutazione.



In conclusione, potrebbe essere ragionevole ritenere consentito all'interessato di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 26 del DPR 445/2001, dichiarando, in particolare, di aver attivato, secondo le procedure di legge, le forme di tutela della proprietà intellettuale riconosciute dall'ordinamento e potendolo pertanto considerare operatore dell'ingegno. Diversamente lo stesso dovrà dotarsi di tesserino per la vendita occasionale o, alternativamente, attivare le procedure per la richiesta del titolo abilitativo previsto per svolgere l'attività in qualità di artigiano.

E' infine appena il caso di evidenziare, per completezza e chiarezza espositiva, che anche l'artista o il creatore che venda le proprie opere soggiace agli obblighi fiscali come qualunque altro soggetto produttore di reddito nel nostro paese, ovviamente secondo lo specifico regime fiscale su cui l'Agenzia delle Entrate sarà competente a fornire gli opportuni chiarimenti.

Data 23/03/2023

Protocollo 3341/2000B

OGGETTO: Segnalazione anomalia tesserino hobbista. Riscontro a vostra nota.

Con nota dell'8/01/2023, ns prot. n. 446 del 12/01/2023, è pervenuta, per il tramite dell'URP regionale, una segnalazione relativa a presunte irregolarità a carico di un venditore occasionale partecipante ad alcuni eventi organizzati dall'associazione in indirizzo.

Al fine di dare riscontro alla segnalazione ricevuta, si procede anzitutto all'inquadramento normativo della questione:

- La legge regionale n. 28 del 12 novembre 1999 al Capo V bis "*Vendite occasionali su area pubblica*" introduce nell'ordinamento regionale specifiche disposizioni relative all'attività di vendita occasione su area pubblica svolta nei mercati aventi quale specializzazione il collezionismo, l'usato, l'antiquariato e l'oggettistica varia, denominati nella medesima normativa "mercatini".

In particolare, al comma 1 dell'art. 11 bis è disposto che ai mercatini "*è consentita la partecipazione di soggetti che pongono in vendita, in forma occasionale, beni di modico valore, appartenenti al settore merceologico non alimentare, rientranti nella propria sfera personale o collezionati, o realizzati mediante la propria abilità creativa.*"

- La Deliberazione della Giunta Regionale 11 maggio 2018, n. 12-6830 avente ad oggetto "*Art. 11 quinquies, comma 3 della L.R. 28/1999 s.m.i. . Criteri per lo svolgimento dell'attività di vendita occasionale nei mercatini aventi quale specializzazione il collezionismo, l'usato, l'antiquariato e l'oggettistica varia.*", dà attuazione alle disposizioni contenute nella legge regionale sopra richiamata, chiarendo tra l'altro quali siano gli adempimenti in capo, rispettivamente, ai venditori occasionali, alle amministrazioni comunali e alla Regione.

Nessuna delle normative di riferimento sopra citate prevede vincoli o divieti relativamente alla facoltà di possedere più di un tesserino nell'ambito del medesimo nucleo familiare. Pertanto non risulta possibile un diniego da parte del Comune alla richiesta di rilascio di un tesserino, nel caso in cui all'interno del medesimo nucleo familiare un altro soggetto ne sia già in possesso.

Il controllo sull'attività di vendita occasionale si esercita prevalentemente, da parte degli organi competenti, al momento della partecipazione del venditore al singolo mercatino, dovendosi verificare il rispetto di tutte le prescrizioni di cui al succitato art. 11 ter, concernenti, tra l'altro, il possesso dell'elenco dei beni posti in vendita e la tipologia di beni venduti (beni appartenenti al settore merceologico non alimentare; di valore non superiore a euro centocinquanta ciascuno; rientranti nella propria sfera personale o collezionati o realizzati mediante la propria abilità). Tale verifica compete ai Comuni, ai sensi dell'art. 11 quater della L.R. di riferimento nonché dell'ultima disposizione dell'art. 1 del Capo III della D.G.R. n. 12-6830/2018.

Per quanto concerne ogni altra tipologia di controllo sulla merce venduta, sul rispetto delle normative contributive e fiscali, delle norme igienico sanitarie e di sicurezza, di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio ed ambientali, la competenza rimane in capo agli enti statali istituzionalmente preposti, ai quali sarà opportuno rivolgersi direttamente per la risoluzione delle relative problematiche.

Data 27/03/2023

Protocollo 3343/A2000B

OGGETTO: Rilascio tesserino hobbisti. Riscontro a vostra richiesta di chiarimenti.

Con nota del 2/02/2023, ns prot. n. 1660 del 9/02/2023 sono stati richiesti alcuni chiarimenti in merito alle verifiche che il Comune è tenuto a effettuare al momento della richiesta di rilascio del tesserino per la vendita occasionale su area pubblica svolta nei mercatini aventi quale specializzazione il collezionismo, l'usato, l'antiquariato e l'oggettistica varia.

In particolare, è stato richiesto se il Comune sia tenuto alla verifica della corrispondenza tra timbri apposti sul tesserino degli hobbisti e le registrazioni presenti nella banca dati regionale.

Si ritiene opportuno rammentare quanto previsto dalla normativa regionale, con particolare riferimento alla legge regionale n. 28 del 12 novembre 1999 - Capo V bis "Vendite occasionali su area pubblica" e alla Deliberazione della Giunta Regionale 11 maggio 2018, n. 12-6830 avente ad oggetto *"Art. 11 quinquies, comma 3 della L.R. 28/1999 s.m.i. . Criteri per lo svolgimento dell'attività di vendita occasionale nei mercatini aventi quale specializzazione il collezionismo, l'usato, l'antiquariato e l'oggettistica varia"*.

L'art. 11 ter della l.r. sopra richiamata disciplina i requisiti e gli adempimenti per la vendita occasionale. In particolare è disposto che:

"2. Il tesserino di cui al comma 1, lettera a) composto da 18 spazi deve essere munito di fotografia, non è cedibile o trasferibile e deve essere esposto in modo ben visibile al pubblico e agli organi di vigilanza per il controllo, in occasione di ogni partecipazione ai mercatini. Lo stesso è vidimato da ciascun comune nel quale si svolge l'attività di vendita occasionale.

2 bis. Il tesserino ha validità da un minimo di un anno, fino all'esaurimento del tesserino. La presente disposizione si applica con riferimento a tutti i tesserini rilasciati in attuazione del presente Capo.

3. I venditori occasionali, per ogni giornata di partecipazione ai mercatini, devono predisporre un elenco contenente l'indicazione dei beni, suddivisi per categorie e numerati singolarmente, che intendono porre in vendita nel corso della manifestazione. Tale elenco deve essere timbrato dal comune ove ha luogo il mercato contestualmente all'apposizione del timbro sul tesserino di cui al comma 1, lettera a). L'elenco dei beni posti in vendita deve essere conservato dal venditore, unitamente alla dichiarazione di cui al comma 1, lettera b), ed esibito agli organi di vigilanza in caso di controllo.

[...]

5. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali per mendacità delle dichiarazioni, al venditore occasionale che non rispetti le prescrizioni di cui al presente articolo è impedita la partecipazione ai mercatini, sull'intero territorio regionale, per la durata di un triennio a decorrere dall'accertamento della violazione."

Il comma 1, lettera d), dell'art. 11 quater della l.r. 28/1999 - "Adempimenti comunali", prevede, in via residuale, la competenza in capo ai Comuni ad effettuare ogni controllo di competenza sullo svolgimento dell'attività, per il rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 11 ter precitato.

Inoltre, al punto 1.3 del Capo III *“Competenze comunali”* dell'Allegato A alla D.G.R. sopra richiamata è espressamente previsto che:

“1.3 Preventivamente al rilascio del tesserino il Comune verifica sulla banca dati regionale che il soggetto richiedente non sia già in possesso di altro tesserino in corso di validità e che non gliene sia stato revocato uno nell'ultimo triennio”.

Dalla lettura della disposizione della deliberazione regionale sopra riportata si desume chiaramente che il Comune debba verificare, preventivamente al rilascio di nuovo tesserino, che il richiedente non sia già in possesso di un altro tesserino o che non gliene sia stato revocato uno negli ultimi tre anni.

Peraltro, in base al combinato disposto delle disposizioni normative succitate, si ritiene che la verifica da parte del Comune, al momento del rilascio del tesserino, non debba limitarsi a quanto espressamente previsto dalla predetta disposizione, non potendo prescindere da un controllo sulla correttezza delle informazioni contenute nel tesserino e presenti sulla banca dati regionale, informazioni che devono necessariamente coincidere. In caso di non corrispondenza delle informazioni, il Comune dovrà dunque effettuare i dovuti approfondimenti al fine di garantire l'applicazione della normativa e il rispetto dei limiti imposti dalla medesima sul numero massimo di mercatini annuali a cui un venditore occasionale può prendere parte.

Data 02/12/2022

Protocollo 00013917 1/A2009B

OGGETTO: Legge regionale n. 28 del 12 novembre 1999 – Capo V bis – art. 11- vendite occasionali su area pubblica. Riscontro a vostro quesito in merito al rilascio del tesserino a soggetto proveniente dall'Ucraina.

Con nota ns. prot. n. 13449 del 25/11/2022, codesto Comune ha richiesto come procedere in relazione ad una richiesta di tesserino per la vendita occasionale da parte di una cittadina ucraina, residente in Ucraina e domiciliata nel Comune X, tenuto conto che la legge regionale in oggetto, prevede all'art. 11 ter – comma 1 lett. a), in merito alla competenza comunale al rilascio del tesserino suddetto, le seguenti due fattispecie:

- soggetto residente nell'ambito della Regione Piemonte: in questo caso la competenza al rilascio è del comune piemontese di residenza;
- soggetto proveniente da fuori regione: in questo caso la competenza al rilascio del tesserino è del primo comune nel quale l'interessato intende effettuare il mercatino.

In proposito si ritiene anzitutto che la suddetta attività, non inquadrabile fra le attività di impresa, sia da ritenersi consentita, secondo la normativa regionale di comparto, ad un soggetto proveniente da un paese extra comunitario in stato di guerra, purché in regola con i permessi di soggiorno specifici.

In relazione alla competenza comunale al rilascio del tesserino è da ritenersi che, sfuggendo alla competenza di questo ente la disciplina, anche in via interpretativa, delle fattispecie della residenza e del domicilio, sia giuridicamente preferibile la soluzione di individuare, quale comune competente nel caso in esame, il primo comune piemontese nel quale l'interessato, comunque proveniente da fuori regione, intenda svolgere il primo mercatino.

*Direzione Cultura, Turismo e Commercio
Settore Commercio e Terziario*

commercioeterziario@regione.piemonte.it
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 12/05/2021
Protocollo 4263 /A1903A

OGGETTO: vendite occasionali su area pubblica. Controlli regionali ex art. 11 quinquies L.R. 28/1999 – Modalità di inserimento dati tesserini e partecipazioni nella banca dati regionale degli hobbisti. Precisazioni.

Ai sensi dell'art. 11 quinquies, c. 1 e 2 della legge regionale 28/1999 smi:

- 1. *“la Regione, attraverso la direzione competente in materia di commercio, svolge attività di monitoraggio sulla consistenza numerica e sulla distribuzione territoriale dei mercatini in ambito regionale e di verifica per il rispetto delle prescrizioni di cui al presente Capo.*
- 2. *“E' istituita, presso la direzione regionale competente in materia di commercio, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, una apposita banca dati, con il fine di censire i venditori occasionali che partecipano ai mercatini che si svolgono annualmente in ambito regionale, mediante la raccolta e la sistematizzazione dei dati inviati dai comuni ai sensi dell'articolo 11 quater, comma 2. I dati sono messi a disposizione dell'Agenzia delle entrate per i controlli di competenza. ”.*

Da controlli effettuati dall'ufficio scrivente secondo le disposizioni di cui all'art. 11 *quinquies* della l.r. 28/1999 e attraverso lo strumento della banca dati si evidenziano ricorrenti irregolarità nelle procedure di inserimento dati relativi ai tesserini e alle partecipazioni.

In particolare, dalla consultazione dei dati comunali presenti sulla banca dati regionale degli hobbisti (*Personal share*), si rilevano numerose incongruenze in merito alle modalità di trasmissione e compilazione moduli sul Portale delle rilevazioni degli enti locali da trasmettere alla Regione Piemonte.

A tale proposito, si ritiene opportuno fornire alcune precisazioni, al fine di chiarire possibili dubbi interpretativi.

Le tipologie di dati e relativi moduli da trasmettere alla Regione attraverso il portale sono tre:

- 1) i dati relativi ai rilasci dei tesserini e alle eventuali revoche; questi dati devono essere trasmessi tempestivamente al momento del rilascio e eventuale revoca;
- 2) i dati relativi alle partecipazioni al mercatino devono pervenire entro i 10 giorni successivi alla singola partecipazione dello stesso;
- 3) i dati sui mercatini devono pervenire o annualmente, nel caso di programmazione annuale del calendario di svolgimento dei mercatini, o entro il giorno precedente la prima giornata di svolgimento del mercatino, nel caso in cui il medesimo non sia inserito nella programmazione annuale.

Nella D.D. 6 dicembre 2019, n. 711 – Allegato B – sono state fornite le indicazioni per l'accesso al Portale delle rilevazioni degli enti locali e alle modalità di inserimento delle informazioni richieste nei moduli.

Si raccomanda pertanto, al fine di favorire i Comuni e tutti i soggetti coinvolti nello svolgimento dei mercatini, con precise e corrette informazioni presenti nella banca dati, di inserire le informazioni richieste nei moduli nel modo seguente:

- nella colonna “*revoche*” inserire l'eventuale data di ritiro del tesserino e non la data di scadenza, poiché per effetto delle sopravvenute modifiche alla legge regionale 28/1999 ad opera della legge regionale n. 19 del 17/12/2018, hanno ora durata “*da un minimo di un anno, fino al raggiungimento della soglia delle diciotto partecipazioni ai mercatini*”.
- la colonna “*Codice Fiscale del richiedente*” deve contenere i sedici caratteri; l'inserimento corretto di questo dato è propedeutico per i successivi controlli da parte dell'Agenzia delle Entrate;
- nella colonna “*n° tesserino richiedente*” inserire: Cod. Istat del Comune seguito dalla lettera H e numero composto da cinque cifre progressive - es. n. tess. 012345H00001;
- il numero del tesserino deve essere progressivo nel corso degli anni;
- tutti i campi sono obbligatori: in caso di salvataggio di moduli con campi non compilati, il sistema non permette la corretta trasmissione dei dati;

Si rammenta infine che le modalità di accesso alla procedura e le relative istruzioni per la compilazione contenute nell'Allegato B della D.D. 6 dicembre 2019, n. 711 sono reperibili sul sito istituzionale della Regione Piemonte – sezione Commercio -

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/sviluppo/commercio/normativa-venditori-occasionalisti>.

Data 17/03/2021

Protocollo 2409/A2009A

OGGETTO: richiesta di informazioni in merito all'applicazione dell'istituto di revoca dei tesserini degli Hobbisti – Riscontro.

In relazione alla richiesta di informazioni in merito all'applicazione dell'istituto di revoca dei tesserini degli Hobbisti in caso di accertate violazioni, si rammenta preliminarmente che, ai sensi della D.G.R. n. 12-6830 dell'11 maggio 2018:

- il Comune ritira il tesserino in caso di accertata violazione delle prescrizioni di cui all'art. 11 ter della L.R. 28/1999 s.m.i. secondo quanto previsto dall'art. 11 quater della medesima legge;
- ai fini della revoca, qualora la violazione sia stata accertata da un Comune diverso da quello di rilascio del tesserino, lo stesso ne dà notizia al Comune di rilascio.

Nel caso specifico, effettuati gli approfondimenti necessari e nel caso risultasse accertata l'illegittimità, il Comune potrà procedere nel modo seguente:

- nel caso in cui, per errore del comune di svolgimento del mercatino, non fosse stata apposta alcuna timbratura oppure fosse stata apposta una sola timbratura a fronte di più giornate di svolgimento, la soluzione per il ripristino della legalità violata potrà essere ricercata in concreto in sede comunale in via di autotutela, con l'apposizione, ora per allora, delle timbrature erroneamente non riportate;
- nel caso in cui, a seguito dei controlli effettuati, accertata la violazione a carico dell'operatore che ha superato la soglia delle 18 partecipazioni annuali, risultasse impossibile la conformazione alle disposizioni di legge, il Comune darà l'avvio al procedimento di revoca.

Nel richiamare integralmente le disposizioni della D.G.R. n. 12-6830 dell'11 maggio 2018, si rinvia per maggiori dettagli alle note regionali prot. n. 115397 del 10.12.2019 e prot. n. 00119336 del 18/12/2019, inviate a tutti i comuni piemontesi, nelle quali sono precisati puntualmente gli adempimenti a carico dei Comuni e dei venditori occasionali.

Direzione Competitività del Sistema Regionale

Settore Commercio e Terziario

commercioeterziario@regione.piemonte.it

commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 28/07/2020

Protocollo 6695 /A1903A

OGGETTO: emergenza COVID-19. Richiesta di sospensione timbrature tesserini per l'attività di vendita occasionale nei mercatini dell'usato. Riscontro.

Con nota ns. prot n. 5829/2020 è stato richiesto se, a fronte dell'emergenza da COVID- 19, sia possibile sospendere le operazioni di timbratura dei tesserini previsti per la vendita occasionale nei mercatini dell'usato e dell'oggettistica, da parte dei cosiddetti hobbisti.

Ciò in considerazione del fatto che, a fronte dell'emergenza:

- gli operatori, che già devono affrontare il costo per il disbrigo delle pratiche, troverebbero molti comuni che non riescono a soddisfare le tante richieste di rilascio e rinnovo tesserini, per uffici chiusi e impiegati in *smart working*;
- la timbratura manuale dei tesserini comporta un rischio per la trasmissione e la diffusione del virus.

Rispetto alla richiesta suddetta e alle motivazioni di presupposto occorre precisare che l'attività di vendita di cui trattasi non ha carattere di professionalità, essendo esercitata in via occasionale, a titolo di "hobby", e proprio per tale connotazione la disciplina di riferimento presenta caratteristiche di minore rigore rispetto alla disciplina prevista, in via generale, per le attività di commercio da parte di soggetti imprenditoriali.

Ciò posto, tenuto conto che, ai sensi di legge, si definisce vendita occasionale "*la vendita esercitata per un numero di volte all'anno non superiore a diciotto nell'ambito della Regione*" (cfr. l. 28/1999 art. 11 bis c. 2 lett. a), il principale strumento che consente di poter discriminare fra attività di vendita a titolo occasionale o professionale è proprio il rigoroso rispetto delle operazioni di timbratura dei tesserini, venendo meno il quale non residuerebbe possibilità di controllo circa l'occasionalità o meno dell'attività, con i fin troppo prevedibili abusi e, in definitiva, con effetti di distorsione della concorrenza.

Per tale principale ragione non è possibile accogliere la richiesta di cui alla presente nota.

Direzione Competitività del Sistema Regionale

Settore Commercio e Terziario

commercioeterziario@regione.piemonte.it

commercioeterziario@cert.regionepiemonte.it

Data 18/12/2019

Protocollo 119336 /A1903A

OGGETTO: Sostituzione della nota ns. prot. n. 115397/2019 del 10/12/2019 avente a oggetto “vendite occasionali su area pubblica. Controlli regionali ex art. 11 quinquies L.R. 28/1999 – Indicazioni in merito alle modalità di vidimazione dei tesserini.”

Con la nota ns. prot. n. 115397/2019 del 10/12/2019 sono state fornite specifiche indicazioni in merito alla modalità di vidimazione dei tesserini.

In particolare è stato evidenziato, riportando le disposizioni della D.G.R. n. 12-6830 dell'11 maggio 2018 – nella quale sono precisati puntualmente gli adempimenti a carico dei Comuni e dei venditori occasionali – che *“dalla lettera delle citate disposizioni appare in tutta evidenza che la vidimazione deve essere effettuata mediante timbratura del tesserino con riferimento ad ogni singola giornata di partecipazione al mercatino a prescindere dalla durata del medesimo.”*

Nel riportare le disposizioni della citata deliberazione relative alla vidimazione, è stata inclusa, incidentalmente, anche la seguente:

CAPO II p. 1.5 “Esauriti gli spazi sul tesserino, dopo le diciotto vidimazioni, il venditore occasionale non potrà richiedere altro tesserino né partecipare ad altri mercatini sul territorio regionale fino alla scadenza dei dodici mesi indicata sul tesserino”.

Tale inclusione potrebbe aver indotto dubbi interpretativi sulla validità temporale dei tesserini che, per effetto delle sopravvenute modifiche alla legge regionale 28/1999 ad opera della legge regionale n. 19 del 17/12/2018, hanno ora durata *“da un minimo di un anno, fino al raggiungimento della soglia delle diciotto partecipazioni ai mercatini”*.

Peraltro, secondo le regole della successione delle norme nel tempo e secondo la gerarchia delle fonti normative, la forza dell'atto legislativo “supervenienti” è tale da non consentire l'ultrattività di una disposizione di rango subordinato, quale quella di una deliberazione di Giunta, pur se non espressamente abrogata.

Ad evitare, in ogni caso, dubbi interpretativi si ritiene opportuno ritrasmettere la nota di indicazioni in merito alle modalità di vidimazione dei tesserini, contenente anche i riferimenti alla l.r. 19/2018, evidenziati in giallo al fine di facilitarne la lettura.

La nota, allegata alla presente, annulla e sostituisce integralmente la nota ns. prot. n. 115397/2019 del 10/12/2019.

Direzione Competitività del Sistema Regionale

Settore Commercio e Terziario

[*commercioeterziario@regione.piemonte.it*](mailto:commercioeterziario@regione.piemonte.it)

[*commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it*](mailto:commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it)

Data 10/12/2019
Protocollo 115397 /A1903A

OGGETTO: vendite occasionali su area pubblica. Controlli regionali ex art. 11 quinquies L.R. 28/1999 – Indicazioni in merito alle modalità di vidimazione dei tesserini.

I controlli effettuati dall'ufficio scrivente secondo le disposizioni di cui all'art. 11 *quinquies* della l.r. 28/1999 evidenziano ricorrenti irregolarità nelle procedure di vidimazione dei tesserini per l'esercizio delle vendite occasionali su area pubblica.

In particolare, dalla consultazione dei dati comunali presenti sulla banca dati regionale degli hobbisti (*Personal share*), si rilevano casi di superamento della soglia massima delle 18 partecipazioni ai mercatini consentite dalla normativa regionale, nell'arco dell'anno, ai venditori occasionali.

Si ritiene pertanto opportuno fornire ulteriori precisazioni, al fine di chiarire eventuali dubbi interpretativi, con particolare riferimento alle modalità di vidimazione dei tesserini nel caso di mercatini/eventi svolgentisi su più giornate.

Le modalità di vidimazione dei tesserini degli "hobbisti", mediante apposizione di timbratura da parte del comune di svolgimento del mercatino, sono disciplinate in dettaglio dalla Deliberazione della Giunta Regionale 11 maggio 2018, n. 12-6830 "*Criteri per lo svolgimento dell'attività di vendita occasionale nei mercatini aventi quale specializzazione il collezionismo, l'usato, l'antiquariato e l'oggettistica varia*" che, nello specifico, dispone quanto segue:

"CAPO II ADEMPIMENTI PER I VENDITORI OCCASIONALI

1.4 Il tesserino, munito di fotografia, ha validità di dodici mesi dal momento del suo rilascio e da la possibilità in tale arco di tempo, di esercitare l'attività di vendita occasionale nei mercatini della Regione Piemonte fino ad un massimo di diciotto giornate.

1.5 Esauriti gli spazi sul tesserino, dopo le diciotto vidimazioni, il venditore occasionale non potrà richiedere altro tesserino né partecipare ad altri mercatini sul territorio regionale fino alla scadenza dei dodici mesi indicata sul tesserino.

1.6 In caso di ritiro del tesserino a seguito di accertata violazione di una delle prescrizioni di cui all'art. 11 ter della L.R. 28/1999 s.m.i., il venditore occasionale non potrà richiedere altro tesserino né partecipare ad altri mercatini sul territorio regionale, per la durata di un triennio a decorrere dall'accertamento medesimo.

3. Modalità di partecipazione al mercatino

3.8 Il tesserino del venditore occasionale è vidimato, mediante apposizione di timbro recante data e firma, dal Comune nel quale si svolge l'attività di vendita occasionale, o dal soggetto delegato o dal soggetto proponente, per ogni singola partecipazione al mercatino, secondo le tempistiche previste dalla normativa locale".

Dalla lettura delle citate disposizioni appare in tutta evidenza che la vidimazione deve essere effettuata mediante timbratura del tesserino con riferimento **ad ogni singola giornata di partecipazione al mercatino** a prescindere dalla durata del medesimo.

Per contro nessuna disposizione regionale legittima un'interpretazione difforme, nel senso di poter abbinare la timbratura al singolo evento/mercatino, se di durata superiore ad una giornata, a meno di non volerne desumere il fondamento dall'inciso, soprariportato per comodità di lettura "*secondo le tempistiche previste dalla normativa locale*": in proposito, ad evitare possibili fraintendimenti, si precisa che tale locuzione altro non è se non un richiamo alla discrezionalità in sede locale nella gestione organizzativa/temporale delle operazioni giornaliere di timbratura (individuazione della/e fascia/e oraria/ e entro la/e quale/i si effettuano le timbrature).

Tutto ciò premesso, qualora, in concreto, per errore del comune di svolgimento del mercatino, fosse stata apposta una sola timbratura a fronte di più giornate di svolgimento, è da ritenere che la soluzione per il ripristino della legalità violata debba essere ricercata in concreto in sede comunale in via di autotutela, secondo i principi di cui al capo IV bis della legge 241/1990: il comune dovrà a tale fine effettuare una congrua ponderazione dei contrapposti interessi coinvolti, con particolare riferimento, da un lato, all'affidamento legittimamente creatosi in capo al privato a seguito del comportamento comunale, a fronte, dall'altro, dell'imprescindibile esigenza di garantire l'efficacia della normativa regionale, che ne risulterebbe frustrata nei suoi obiettivi fondanti perdurando, senza alcuna mitigazione, l'irregolarità oggetto della presente.

E' infatti appena il caso di ricordare che gli articoli da 11 *bis* a 11 *quinqües* del Capo V bis della legge regionale 28/1999 disciplinano l'attività di vendita occasionale caratterizzandola, in particolare, secondo le seguenti specificità:

- **attività di vendita esercitata per non più di diciotto volte l'anno in ambito regionale;**
- nei mercati aventi quale specializzazione il collezionismo, l'usato, l'antiquariato e l'oggettistica varia;
- da parte di coloro che pongono in vendita beni:
- appartenenti al settore merceologico non alimentare,
- rientranti nella propria sfera personale o collezionati, o realizzati mediante la propria abilità;
- di valore non superiore a euro centocinquanta ciascuno.

La soglia delle partecipazioni alle operazioni di vendita costituisce in tutta evidenza elemento sostanziale di individuazione della fattispecie giuridica della vendita su area pubblica in forma occasionale e non rappresenta una semplice variabile organizzativo/temporale dell'attività medesima o un mero adempimento burocratico: superando la soglia prevista il venditore occasionale non potrà più essere considerato tale ma, non essendo data una terza opzione, diventerà venditore professionale.

In conclusione, ribadita la competenza in sede locale all'esercizio dell'autotutela, si ritiene che una soluzione nel caso specifico possa essere individuata nel modo seguente:

- apposizione ora per allora delle timbrature erroneamente non riportate, in corrispondenza di tutti i giorni di partecipazione effettiva,
- nel caso in cui gli spazi sull'attuale tesserino non siano sufficienti, e decorso almeno un anno dal rilascio del medesimo, rilascio di un nuovo tesserino sul quale dovranno essere riportate le residue timbrature fino ad esaurimento (con conseguente riduzione del numero delle possibili giornate di partecipazione disponibili per il periodo di durata del nuovo tesserino),
- non applicazione dell'istituto della revoca del tesserino e della conseguente sanzione del divieto di esercizio dell'attività di vendita occasionale per la durata di tre anni a decorrere dall'accertamento della violazione.

Competerà inoltre allo stesso Comune di svolgimento del mercatino assumere ogni contatto con il comune di rilascio del tesserino e con eventuali altri comuni di svolgimento dei mercatini interessati nel caso specifico, ritenuto funzionale alla miglior soluzione della questione.

Direzione Competitività del Sistema Regionale

Settore Commercio e Terziario

*commercioeterziario@regione.piemonte.it
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it*

Data 26/06/2019
Protocollo 61518 /A1903A

OGGETTO: Vendita su area pubblica da parte delle associazioni. Riscontro a vostro quesito.

Con nota pervenuta in data 10/05/2019, ns. prot. n. 44249/A1903A, sono stati richiesti alcuni chiarimenti in merito alla vendita su area pubblica da parte delle associazioni per la promozione della loro attività e per autofinanziamento.

Nel caso specifico si tratterebbe di un'associazione che intende effettuare attività di vendita occasionale per autofinanziamento in occasione di manifestazioni su area pubblica. Tale associazione non è iscritta al Registro delle Imprese, in quanto non svolge un'attività economica in forma di impresa, e può solo essere iscritta nel Repertorio delle notizie economiche amministrative (REA).

In particolare è stato evidenziato che la D.G.R. n. 12-6830 dell'11/05/2018 prevede espressamente che l'autorizzazione temporanea debba essere rilasciata alle imprese commerciali o artigiane o ad altri soggetti iscritti al Registro delle Imprese, che necessitino dell'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica.

Sul punto si ritiene opportuno precisare quanto segue.

Come dal Comune rammentato, il D.Lgs. 114/1998 non comprende le associazioni tra i soggetti possibili titolari di autorizzazione in quanto le medesime, per atto costitutivo, non possono fare commercio a titolo professionale o comunque a fini di lucro.

Nel caso in cui le associazioni risultino iscritte nel registro del terzo settore (così come previsto dal D.lgs. 117/2017) per le stesse vige l'esclusione dall'ambito di applicazione della D.G.R. n. 12-6830/2018.

Sul punto emergono comunque delle criticità in quanto da un lato il registro del terzo settore attualmente non è operativo, e dall'altro esistono delle associazioni che, anche qualora il registro sia operativo, non avranno i requisiti per il riconoscimento di "enti del terzo settore" e parallelamente non possono iscriversi nel Registro delle Imprese.

E' appena il caso di richiamare i contenuti dell'art. 11 comma 4 della l.r. 28/1999 che prevede: "4. I comuni possono rilasciare autorizzazioni stagionali per il commercio su area pubblica con le stesse modalità previste per le autorizzazioni non stagionali, nonché concedere autorizzazioni temporanee alla vendita su area pubblica, o di cui il comune abbia la piena disponibilità, in occasione di feste, sagre o altre riunioni straordinarie di persone. Le autorizzazioni sono valide soltanto per i giorni delle predette riunioni e sono rilasciate esclusivamente a chi è in possesso dei requisiti professionali e soggettivi previsti dalla legge.

Le decisioni comunali relative alla determinazione degli spazi da destinare alle autorizzazioni temporanee sono assunte previo confronto con le categorie degli operatori del commercio su area

pubblica, se a ciò non ostino ragioni di urgenza. Le autorizzazioni temporanee, in quanto accessorie, accedono alle manifestazioni commerciali in via subordinata rispetto alle autorizzazioni di tipo A e B, e in ogni caso non sono consentite manifestazioni commerciali in cui sia precluso l'accesso a chi è in possesso di una autorizzazione di tipo A o B, o sia prevista la sola presenza di autorizzazioni temporanee.”

Stante una lettura coordinata delle sopra richiamate norme si ritiene di poter sostenere che la disposizione sulle autorizzazioni temporanee contenuta nella D.G.R. n. 12-6830/2018 abbia carattere esemplificativo, avendo quale finalità quella di giustificare il mantenimento dell'istituto esplicitandone la portata residuale e indicando in modo chiaro l'impossibilità del suo rilascio ai cd. hobbisti a completamento della loro attività di vendita occasionale.

Direzione Competitività del Sistema Regionale

Settore Commercio e Terziario

commercioeterziario@regione.piemonte.it

commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 14/05/2019
Protocollo 45264 /A1903A

OGGETTO: vendita di oggetti preziosi da parte degli “hobbisti” nei mercatini su area pubblica: riscontro a richiesta di parere.

Con nota ns. prot. n. 38648/2019, viene richiesto “*se un venditore occasionale che ponga in vendita , nei limiti di valore previsti dalla legge regionale 28/1999 smi, anelli e collane frutto della propria creatività, composti da argento 925 e oro rosa, viola il divieto di vendita su area pubblica di oggetti preziosi previsto dall’art. 30, c. 5 primo periodo (del d. lgs. 114/1998 smi), ovvero si debba considerare attività lecita, in forza dell’art. 11 bis , comma 3 della l. r. 28/1999, che esclude l’attività di vendita occasionale dall’applicazione della normativa sul commercio*”.

In proposito giova anzitutto premettere che il divieto di vendita di oggetti preziosi su area pubblica previsto dall’art. 30 del d. lgs. 114/1998, discende dalla normativa di pubblica sicurezza, materia preclusa alle valutazioni in sede regionale: pertanto eventuali quesiti sul configurarsi della fattispecie vietata e sui limiti di applicabilità del divieto medesimo, potranno più propriamente essere rivolti agli organi statali preposti competenti per materia.

Ciò premesso è da rilevare che l'accennato divieto attiene non già al commercio ma genericamente alla vendita degli oggetti preziosi; d’altro canto, il capo V bis della legge regionale 28/1999, riferito alle vendite occasionali su area pubblica, pur se corpo normativo speciale rispetto alla disciplina regionale del commercio, si colloca pur sempre all’interno della medesima legge 28/1999 riferita, appunto, alla disciplina del commercio in Piemonte.

Conseguentemente, fatte salve le valutazioni nelle sedi statali competenti in materia di pubblica sicurezza circa la portata applicativa del divieto, è da ritenere, ai fini dell’applicazione della legge regionale 28/1999 smi, che il medesimo valga indistintamente sia che si tratti di attività di commercio svolta professionalmente sia che invece si tratti di attività di vendita, genericamente intesa e come tale comprensiva anche delle forme di vendita occasionale oggetto, nello specifico, del capo V bis della legge regionale.

Direzione Competitività del Sistema Regionale

Settore Commercio e Terziario

commercioeterziario@regione.piemonte.it

commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 09/04/2019
Protocollo 34658 /A1903A

OGGETTO: vendite occasionali nei mercatini su area pubblica: deroghe per i creatori di opere d'arte e dell'ingegno. Riscontro a richiesta di parere.

Con nota ns. prot. n. 28968/2019, viene richiesto se i creatori di opere d'arte o dell'ingegno, cosiddetti "OPI", possano partecipare ai mercatini per "Hobbisti" senza tesserino e con una autocertificazione.

In proposito, a titolo collaborativo e senza pretesa di esaustività, trattandosi di materia non rientrante nelle competenze regionali, in quanto afferente all'ordinamento civile dello Stato, si evidenzia quanto segue.

La Legge regionale 31 ottobre 2017 n. 16 recante "*Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2017*", che ha modificato la Legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 "*Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte*" introducendovi il Capo V bis (Vendite occasionali su area pubblica), ha introdotto, nell'ambito della Regione Piemonte, la disciplina delle vendite occasionali su area pubblica.

Nello specifico la D.G.R. n. 12-6830 dell'11 maggio 2018, assunta in attuazione della novella legislativa, nel disciplinare la figura del cosiddetto hobbista, ha, in particolare, definito l'ambito di applicazione della normativa **prevedendo alcuni casi di esclusione dalla medesima fra i quali, in particolare "... l'attività svolta da chi vende o espone per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico, secondo quanto previsto dall'art. 4, c. 2 lett. h) del D.Lgs. 114/98 s.m.i."**.

Proprio a causa di questa esclusione, il fenomeno della vendita effettuata dai cosiddetti OPI, lungi dall'essere rientrato nelle vie ordinarie delle vendite occasionali, ora disciplinate con dovizia di particolari dalla normativa regionale, si sta ora affermando quale canale di vendita parallelo, idoneo, per le sue crescenti proporzioni, ad indurre criticità applicative oltre che possibili distorsioni delle dinamiche concorrenziali. Infatti:

1. se, da un lato, coloro che vendono oggetti frutto della propria abilità sono considerati "hobbisti" e ricadono nella nuova disciplina, sempre che la vendita dagli stessi effettuata sia svolta in modo occasionale, perché in caso contrario, gli stessi sarebbero, per lo più, qualificabili come artigiani,

2. dall'altro coloro che vendono le proprie opere d'arte o dell'ingegno creativo sono esclusi dalla medesima.

Quindi si pone il problema di quando il "guizzo della creatività" renda diversi i secondi dai primi, giustificandone l'esclusione dalle norme di comparto.

In proposito non risulta sussistere né nelle fonti normative di rango nazionale, né nelle pronunce giurisprudenziali, una definizione sostanziale di opera d'arte e dell'ingegno

creativo. Per contro esistono alcune indicazioni interpretative che lasciano all'interprete in sede locale ampi margini di incertezza/discrezionalità.

Si richiamano in proposito le indicazioni fornite dal Ministero dello Sviluppo Economico, in una nota di risposta (prot. n. 154074 del 9/7/2012) ad un quesito della Regione Piemonte, secondo le quali non sembrerebbe possibile considerare come opera dell'ingegno creativo ogni attività che presenti i caratteri dell'artigianato, anche artistico.

Tenuto conto pertanto che tali opere dell'ingegno creativo presentano caratteristiche spesso analoghe a quelle dei prodotti di artigianato, il Mise, con risoluzione n. 224879 del 5 novembre 2015, ha fornito le seguenti, ulteriori, precisazioni:

"L'attività artigianale è disciplinata dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, che stabilisce requisiti e modalità di esercizio.

In particolare l'articolo 4, primo comma, lettera c), dispone che i settori delle lavorazioni artistiche etradizionali e dell'abbigliamento su misura siano individuati con decreto del Presidente della Repubblica.

Nell'allegato al D.P.R. 25 maggio 2001, n. 288 sono individuate, infatti, a titolo esemplificativo, quelle attività artigianali, definite alle lettere a), b) e c) del primo comma del citato D.P.R., che rientrano nei citati settori (ad esempio: decorazione del cuoio, lavori di addobbi e apparato, decorazione artistica di stoffe, fabbricazione di modelli in carta e cartone, etc.).

Ne consegue che le attività indicate nel citato allegato, in quanto attività artigianali, non possono essere considerate anche come opere dell'ingegno creativo.

Il soggetto che intende svolgere l'attività di vendita di tali produzioni, pertanto, deve essere iscritto all'albo delle imprese artigiane, essendo così legittimato a vendere nei locali di produzione o in quelli ad essi adiacenti; se intende venderle in forma itinerante o su posteggio dato in concessione il medesimo soggetto dovrà sottostare alle regole del commercio su area pubblica nonché alla concessione di suolo pubblico, quando necessario.

La scrivente osserva, comunque, che potrebbe verificarsi la circostanza che una produzione artigianale possa rappresentare un'opera dell'ingegno a carattere creativo: in questo caso, però, dovremmo essere in presenza di una creazione originale e oggettivamente tale rispetto ad opere dello stesso genere.

Stante quanto sopra, ad avviso della scrivente, non è possibile valutare in modo generale quando una creazione artigianale sia inquadrabile quale opera di ingegno creativo.

Ciò significa che il giudizio sulla connotazione dell'opera, se cioè essa sia originale e creativa e dunque appartenente "all'ingegno" dell'autore, è riservato alla competenza valutativa dell'organo istituzionale, al quale spetterà accertare la sussistenza dei caratteri giuridici fondamentali di opera dell'ingegno".

Dal canto suo, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5089 del 2004, ha fornito un'interpretazione del requisito dell'originalità richiesto dall'articolo 2 della legge 22 aprile 1941, n. 633 sulla protezione del diritto d'autore nel senso che *"per il diritto d'autore non è richiesto che l'opera rappresenti il risultato di un'attività inventiva di una persona esperta del ramo e nemmeno che l'oggetto della tutela sia nuovo in senso assoluto, ma è sufficiente "la sussistenza di un atto creativo, seppur minimo, suscettibile di estrinsecazione nel mondo esteriore; con la conseguenza che la creatività non può essere esclusa soltanto perché l'opera consista in idee e nozioni semplici, comprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia".*

All'opera dell'ingegno fa espresso riferimento il codice civile che, all'art. 2575, dispone, **in merito al diritto d'autore:** *"Formano oggetto del diritto di autore le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione"*: pertanto con l'espressione "Opere dell'ingegno" ci si riferisce a quei beni immateriali che consistono in creazioni dell'intelletto umano che presentino le caratteristiche della creatività, concretezza di espressione e appartenenza ad uno dei settori della produzione intellettuale espressamente considerati dalla legge (opere musicali, cinematografiche, software, ...).

Gli approfondimenti effettuati in questa sede portano per lo più, in ogni caso, alla disciplina della tutela del diritto d'autore prevista dalla legge n. 633 del 22 aprile 1941 (Articoli correlati a "Opere dell'ingegno" - Art. 117 Costituzione - Art. 2575 Codice civile - Oggetto del diritto - Art. 108 ter Legge fallimentare - Modalità della vendita di diritti sulle opere dell'ingegno; sulle invenzioni industriali; sui marchi.) la quale rappresenta un punto di partenza per delineare quelle attività escluse dalla normativa sul commercio. Secondo tale disciplina, la quale si riferisce non solo all'opera d'arte, ma anche alla realizzazione dell'intelletto che abbia il requisito intrinseco del carattere creativo, quest'ultimo, inteso come novità in riferimento alle preesistenti creazioni, anche se di genere diverso, e originalità rispetto al contributo dell'autore, l'opera dell'ingegno dovrà essere costituita esclusivamente da elementi di non facile riproducibilità in modo seriale e su larga scala.

Secondo la legge sul diritto d'autore le opere dell'ingegno sono espressioni di carattere creativo del lavoro intellettuale appartenenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. (art. 1) **Accanto al diritto d'autore il marchio** costituisce un'altra forma di tutela dei diritti della proprietà intellettuale consistente in un "segno" utilizzato per contraddistinguere i propri prodotti/servizi da quelli degli altri. Costituisce quindi una risorsa preziosa, da tutelare e valorizzare.

Infine il brevetto tutela e valorizza un'innovazione tecnica, ovvero un prodotto o un processo che fornisce una nuova soluzione a un determinato problema tecnico. È un titolo in forza del quale viene conferito un monopolio temporaneo di sfruttamento sull'oggetto del brevetto stesso, consistente nel diritto esclusivo di realizzarlo, di disporne e di farne un uso commerciale, vietando tali attività ad altri soggetti non autorizzati.

Le accennate forme di tutela della proprietà intellettuale (diritto d'autore, marchio, brevetto) attivabili previa richiesta al MISE -ufficio marchi e brevetti- tramite la CCIAA, hanno l'effetto principale di proteggere il prodotto da contraffazioni, imitazioni, plagio...

Un effetto conseguente è peraltro, anche e necessariamente, quello di consentire al suo titolare la spendita del carattere di originalità e unicità della sua "creazione" nel caso ciò sia necessario per poter fruire di vantaggi di qualsivoglia natura (ad es. esclusione dalle norme del commercio). La prova più agevole, stante la mancanza di definizione normativa, e di indicatori codificati o oggettivamente rilevabili, sarà data proprio dall'aver ottenuto il riconoscimento mediante le tre forme di tutela codificate.

Sulla base delle considerazioni che precedono si potrebbe ritenere, in assenza di una definizione sostanziale delle opere d'arte e dell'ingegno, e, conseguentemente, degli OPI, che il principale criterio distintivo sia proprio da ricondurre alle suddette forme codificate di tutela dei diritti della proprietà intellettuale: tale criterio appare infatti, allo stato attuale della normativa e degli sviluppi interpretativi, come il più idoneo ad evitare che l'attribuzione della qualificazione in senso oggettivo e soggettivo, sia affidata a valutazioni in sede locale, fatalmente inadeguate, sia per i limiti connessi all'ambito territoriale di competenza sia per la presumibile mancanza delle competenze tecnico artistiche, a discernere le caratteristiche sostanziali delle "creazioni" oggetto di valutazione.

In conclusione sarebbe ragionevole ritenere consentito all'interessato di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 26 del DPR 445/2001, dichiarando, in particolare, di aver attivato, secondo le procedure di legge, le forme di tutela della proprietà intellettuale riconosciute dall'ordinamento.

E' infine appena il caso di evidenziare, per completezza e chiarezza espositiva, che anche l'artista o il creatore che venda le proprie opere soggiace agli obblighi fiscali come qualunque altro soggetto produttore di reddito nel nostro paese, ovviamente secondo lo specifico regime fiscale su cui l'Agenzia delle Entrate sarà competente a fornire gli opportuni chiarimenti.

Direzione Cultura e Commercio

Settore Commercio e Terziario - Tutela dei consumatori

commercioeterziario@regione.piemonte.it
commercioeterziario@cert.regionepiemonte.it

Data 12/02/2019
Protocollo 13397 /A1903A

OGGETTO: Hobbisti. Riscontro a vostro quesito.

Con nota pervenuta in data 5 febbraio 2019, ns. prot. n. 10703/A1903A, sono stati richiesti alcuni chiarimenti in merito alla possibilità, da parte di una titolare di un'azienda agrituristica, di svolgere vendite occasionali presso il proprio agriturismo.

Sul punto si ritiene opportuno rammentare quanto disposto dalla D.G.R. n. 12-6830 dell'11/05/2018 di disciplina dell'attività di vendita occasionale su area pubblica sul territorio della Regione Piemonte.

La sopracitata D.G.R. prevede che qualora la vendita occasionale si svolga in area privata o in appositi locali, aperti al pubblico indistinto, per la durata dell'evento tale area è da intendersi area pubblica. I venditori occasionali potranno pertanto accedervi, con lo specifico tesserino e secondo le disposizioni contenute nella D.G.R. medesima.

Al Capo I "Oggetto e principi", punto 1. "Oggetto e ambito di applicazione" è infatti previsto che:
"1.1 Con la presente deliberazione si definiscono, ai sensi dell'art. 11 quinquies c. 3 della Legge regionale 28/1999 s.m.i. e per l'attuazione delle disposizioni di cui al Capo V bis della medesima, i criteri per lo svolgimento dell'attività di vendita occasionale sulle aree pubbliche definite, ai sensi dell'art. 27, c. 1 lett. a) e b) del Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio) s.m.i., come le aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità o destinate all'uso del pubblico indistinto, attrezzate o meno, coperte o scoperte. Detta attività, a norma dell'art. 11 bis c. 3 della L.R. 28/1999 s.m.i., non costituisce attività di commercio."

Tale indicazione vale sia nel caso in cui la vendita occasionale sia effettuata dalla titolare dell'azienda agrituristica sia nel caso in cui partecipino altri venditori occasionali.

Al fine di poter organizzare tale tipologia di eventi, si dovranno rispettare le disposizioni previste dalla D.G.R., e ricadendo nella tipologia di "**mercato di iniziativa di soggetti terzi**", i proponenti dovranno presentare un progetto complessivo redatto secondo le norme in sede locale, poi approvato dal Comune.

Si rimanda pertanto a una lettura approfondita della D.G.R. di comparto nella quale sono meglio dettagliati tutti gli step procedurali da attuare.

Direzione Competitività del Sistema Regionale

Settore Commercio e Terziario

[*commercioeterziario@regione.piemonte.it*](mailto:commercioeterziario@regione.piemonte.it)

[*commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it*](mailto:commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it)

Data 12/02/2019

Protocollo 13269 /A1903A

OGGETTO: Disciplina della vendita per lo svolgimento dell'attività di vendita occasionale nei mercatini con specializzazione: il collezionismo, l'usato, l'antiquariato e l'oggettistica varia. Riscontro a vostro quesito.

In relazione alla vostra richiesta di chiarimenti in merito alla possibilità di istituire un mercatino dell'usato in forma sperimentale, pur in assenza di un regolamento comunale per lo svolgimento dei mercatini, inserendo direttamente i criteri previsti nella D.G.R. n. 12-6830 del 11 maggio 2018 nella deliberazione comunale di istituzione del mercatino sperimentale, si ritiene di poter rispondere affermativamente.

Il Comune infatti, in mancanza di un regolamento proprio per la disciplina della materia – anche se sempre consigliato – può, con proprio atto, far proprie le disposizioni contenute nella deliberazione regionale.

Direzione Competitività del Sistema Regionale

Settore Commercio e Terziario

commercioeterziario@regione.piemonte.it

commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 29/01/2019

Protocollo 8345/A1903A

OGGETTO: Venditori occasionali. Riscontro a vostro quesito.

In relazione alla vostra richiesta di chiarimenti in merito alla vendita occasionale su area pubblica e nello specifico se il divieto per i venditori occasionali di esercitare sul territorio della Regione Piemonte attività di vendita occasionale al di fuori dei mercatini di alla alla D.G.R. n. 12-6830 dell'11/05/2018 riguardi anche la vendita occasionale svolta su area privata o in appositi locali si specifica quanto segue.

La risposta al quesito è insita nella deliberazione medesima, la quale prevede specificatamente al Capo I "Oggetto e principi", punto 1. "Oggetto e ambito di applicazione":

"1.1 Con la presente deliberazione si definiscono, ai sensi dell'art. 11 quinquies c. 3 della Legge regionale 28/1999 s.m.i. e per l'attuazione delle disposizioni di cui al Capo V bis della medesima, i criteri per lo svolgimento dell'attività di vendita occasionale sulle aree pubbliche definite, ai sensi dell'art. 27, c. 1 lett. a) e b) del Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio) s.m.i., come le aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità o destinate all'uso del pubblico indistinto, attrezzate o meno, coperte o scoperte. Detta attività, a norma dell'art. 11 bis c. 3 della L.R. 28/1999 s.m.i., non costituisce attività di commercio."

Qualora pertanto la vendita si svolga in area privata o in appositi locali, aperti al pubblico indistinto, per la durata dell'evento tale area è da intendersi area pubblica. I venditori occasionali potranno accedervi, con lo specifico tesserino e secondo le disposizioni contenute nella D.G.R. sopraccitata.